



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV
COMUNICATO UFFICIALE N° 11 – 05 GIUGNO 2023

Riunione del 11 Maggio 2023

Presidente: Avv. Claudio Cutrera
Componente Avv. Giuseppe Bianco
Componente Avv. Francesca Romana Pettinelli

CFA 11.22.23 - Reclamo del Sig. Di Giacomo Pepe Antonino avverso il C.U. n. 68 - 21.4.2023 del Tribunale Federale

La Corte Federale di Appello FIPAV

- letti gli atti ed esaminati tutti i documenti allegati al reclamo;
- sentiti, nel corso dell'udienza di discussione dell'11 Maggio 2023:
 - il Procuratore Federale, Avv. Giorgio Guarnaschelli, il quale ha chiesto il rigetto del reclamo;
 - il difensore del reclamante, Avv. Maria Alessandra Termini, anche in sostituzione dell'Avv. Francesco Termini, la quale si è riportata al proprio atto introduttivo, chiedendone l'accoglimento;
 - il Sig. Di Giacomo Antonino il quale ha insistito per l'accoglimento del reclamo ed in particolare per la dichiarazione di nullità e/o annullabilità del provvedimento del Tribunale Federale, per i motivi già esposti, chiedendo, altresì, in subordine la riduzione al minimo edittale della sanzione irrogata.

La Corte Federale di Appello, preso atto di quanto sopra, si è riservata di decidere.

* * *

Il reclamante è stato sottoposto a procedimento disciplinare con l'accusa di aver tesserato alcune atlete, in qualità di Presidente della Società Sporting Club Maccalube SSDARL, nel periodo di sospensione da ogni attività federale comminatogli dal Tribunale Federale con C.U. n. 27/2022, pubblicato in data 10/11/2022.

Tale circostanza è stata accertata e corroborata dall'esame della documentazione fornita dall'Ufficio Tesseramento ed, altresì, confermata e riconosciuta dallo stesso reclamante



nel corso dell'istruttoria di primo grado: trattasi, pertanto, di fatti chiari, mai contestati, anzi ammessi dallo stesso Sig. Di Giacomo Pepe Antonino.

Quest'ultimo, per il tramite dei suoi difensori, contesta però il provvedimento impugnato perché, a suo dire, sarebbe illegittimo per violazione delle norme di diritto.

Secondo il reclamante il Tribunale Federale avrebbe interpretato in maniera errata il contenuto del provvedimento di cui al C.U. n.27 del 9/11/2022 dello stesso Tribunale Federale, con cui gli era stata comminata la sospensione da ogni attività federale per mesi quattro, in quanto la sanzione irrogatagli avrebbe dovuto riferirsi solo ed esclusivamente alla sua attività di Presidente del Comitato Regionale della Sicilia.

Secondo l'interpretazione del Di Giacomo l'aver egli tesserato alcune atlete, in qualità di Presidente della Società Sporting Club Macalube SSDARL, nel periodo di sospensione da ogni attività federale comminatogli dal Tribunale Federale con C.U. n. 27/2022, costituirebbe comportamento non sanzionabile in quanto, come detto, non si trattava di attività svolta nella qualità di Presidente del Comitato Regionale della Sicilia.

In ogni caso per tale comportamento, sempre a dire del Di Giacomo, la sanzione irrogata sarebbe sproporzionata.

Inoltre il reclamante lamenta la mancata considerazione e valutazione, da parte del Tribunale Federale, delle particolari situazioni in cui si sarebbero svolti i fatti, per cui la decisione impugnata risulterebbe priva di congrua e adeguata motivazione.

Tali doglianze, a parere di questa Corte, non colgono nel segno.

Il Giudice di prime cure ha affermato che *“il comportamento è disciplinarmente rilevante e previsto dall'art. 79 del regolamento giurisdizionale, che indica anche la sanzione. Non può certo essere considerata, neanche come attenuante, la circostanza riferita dal Di Giacomo riguardante l'errore commesso nell'aver considerato la sanzione limitata alla sola attività istituzionale; anche se già previsto dalle norme, il comunicato ufficiale del novembre 2022 esplicitamente indica che la sospensione era per ogni attività federale, non lasciando spazio a dubbi di interpretazione”*.

Il Tribunale Federale, dunque, contrariamente a quanto affermato in reclamo, ha correttamente considerato e valutato sia i fatti, peraltro ammessi, che le deduzioni difensive del Di Giacomo, ma ha ritenuto comunque sussistente la responsabilità disciplinare di quest'ultimo in considerazione di quanto espressamente sancito e previsto dall'art. 79 del Reg. Giurisd. e dell'antico brocardo *“in claris non fit interpretatio”*.



Più precisamente, per il primo Giudice, il cui convincimento si condivide, il provvedimento del Tribunale Federale di cui al C.U. n. 27/2022, era effettivamente chiaro e completo nella comminazione della “sospensione da ogni attività federale”.

Nell’attività federale rientra sicuramente quella di tesseramento di atleti da parte di un Presidente di società.

Il detto provvedimento, dunque, non può né poteva prestarsi ad interpretazioni diverse da quella letterale, essendo ultronea ogni altra specificazione, come anche affermato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport in casi nei quali la chiarezza delle norme esistenti non consenta altre interpretazioni.

In tal senso: Collegio di Garanzia dello Sport Quarta Sezione Decisione n.52 del 2018.

Parimenti infondato è quanto affermato dal reclamante circa l’inesistenza di adeguata motivazione nella decisione impugnata.

In quest’ultima, infatti, la parte motiva è sussistente oltre che pregnante, pur nella sua stringatezza, anche in ossequio ai criteri di sinteticità introdotti dalle recenti riforme legislative.

Al riguardo il Collegio di Garanzia dello Sport ha sempre precisato (cf. Decisione Sezioni Unite n. 30 del 2021) che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione sono configurabili solo quando, dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito emerge "la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione" o quando è evincibile "l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento".

Tale difetto di motivazione, come detto, non sussiste nella decisione impugnata in quanto non risultano obliterazioni di alcun tipo ed il procedimento logico seguito dal Primo Giudice è presente e piuttosto chiaro.

Come detto, il provvedimento del Tribunale Federale di cui al C.U. n. 27/2022 non necessitava di ulteriori specificazioni né si presta e/o poteva prestarsi a interpretazioni diverse da quella letterale.

Si aggiunga, inoltre, che le invocate esimenti e/od attenuanti invocate dalla difesa del sig. Di Giacomo non hanno rilievo giuridico, né pertanto, il Tribunale Federale aveva necessità di dilungarsi nella loro disamina.



Il reclamante non ha accampato reali giustificazioni di sorta al proprio comportamento, ammettendo e riconoscendo, anzi, tutte le irregolarità contestategli in via disciplinare.

Oltre alla già scrutinata esaustività e comprensibilità della sospensione inflitta, occorre, inoltre, soffermarsi sul ruolo istituzionale rivestito dal reclamante.

La pluriennale esperienza maturata da quest'ultimo in ambito Fipav, come Dirigente Sportivo e di recente anche come Presidente del Comitato Regionale della Sicilia, inducono a ritenere, a piena ragione, che lo stesso abbia avuto e/o avrebbe dovuto avere piena contezza delle norme che disciplinano il settore, oltre che del significato delle sanzioni e della loro estensione, sia in termini di durata sia in termini di attività inibite.

Il principio "*ignorantia legis non excusat*", nel caso in specie, vale ancor di più.

Anche in considerazione di ciò, dunque, in ossequio al principio della gradualità della pena, la sanzione comminata in primo grado è congrua e commisurata ai fatti disciplinarmente contestati ed accertati, non potendosi applicare il minimo edittale.

P.Q.M.

la Corte Federale di Appello rigetta il proposto reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta, a carico del tesserato Di Giacomo Pepe Antonino, la sospensione da ogni attività federale per ulteriori mesi sei da scontarsi al termine delle precedenti sospensioni irrogate.

Il Presidente
Avv. Claudio Cutrera

Affissione all'Albo 05 giugno 2023